

SUPERVANTO

ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AZIENDALE

Il giorno 10 novembre 1999 in Pordenone, fra

la Banca Popolare FriulAdria Spa (di seguito denominata "Banca")
rappresentata dal Direttore Generale rag. Antonio Scardaccio

e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (di seguito denominate OO.SS.):

- F.I.B.A./C.I.S.L. rappresentata dai Sigg: Antonio Manfroi, Pierangelo Mazzarella;
- F.I.S.A.C./C.G.I.L. rappresentata dai Sigg: Mauro Cignola, Paolo De Grado, Stefano De Piccoli, Giuseppe Igne, Nelly Tius;
- F.A.B.I. rappresentata dal Signor Ivano Miconi;

premesso che,

- con accordo del 16.5.1997 si era definita la contribuzione aziendale alle forme di previdenza cui la Banca avesse aderito;
- l'ingresso della Banca Popolare FriulAdria spa nel Gruppo Intesa ha mutato il contesto nel quale si inserisce il tema della previdenza complementare;

con il presente accordo si intendono definire le nuove modalità di partecipazione dei dipendenti della Banca Popolare FriulAdria spa alle forme di previdenza cui la Banca aderisce:

- 1) Dalla data di stipula del presente accordo i Dipendenti possono aderire solo al Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale per il Personale dipendente da Banca Intesa e da Società controllate e collegate al Gruppo Intesa di seguito denominato "FAPA di Gruppo"; possono altresì conservare l'iscrizione al Fondo "PreviFondo" i Dipendenti attualmente iscritti.
- 2) La contribuzione della Banca ai Fondi sopra citati viene così determinata:

a) Dipendenti assunti dalla Banca Popolare FriulAdria dopo la stipula del presente accordo.

- La Banca corrisponderà mensilmente al Fondo "FAPA di Gruppo" un contributo pari al 2% della retribuzione mensile lorda complessivamente assunta come base per il calcolo del TFR e comunque non superiore al limite di lire 2.500.000.= annui per ciascuno dei Dipendenti assunti da data successiva alla stipula del presente accordo e dell'accordo di adesione della Banca Popolare FriulAdria al FAPA di Gruppo.

b) Dipendenti attualmente in servizio che al 28.4.93 non risultavano iscritti a Fondi di Previdenza.

- La Banca verserà un contributo pari al 3,158% dell'ammontare mensile della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Dipendenti attualmente in servizio che alla data del 28.4.93 non risultavano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare.

La percentuale di contribuzione viene stabilita con le modalità di cui al successivo punto 3).

Paolo De Probo
F. Scardaccio

segue: Accordo per la previdenza complementare aziendale del 10.11.1999.

c) Dipendenti attualmente in servizio che alla data del 28.4.93 risultavano già iscritti a Fondi di Previdenza e che non hanno successivamente riscattato la propria posizione previdenziale.

- La Banca verserà un contributo pari al 3,575% dell'ammontare mensile della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Dipendenti attualmente in servizio che alla data del 28.4.93 risultavano iscritti a forme di previdenza complementare.

La percentuale di contribuzione viene stabilita con le modalità di cui al successivo punto 3).

- 3) Le percentuali di contribuzione riservate ai Dipendenti attualmente in servizio (punto 2b e punto 2c del presente accordo) sono determinate con riferimento al costo complessivo sostenuto dall'Azienda a titolo di "integrazione al premio di rendimento - ex Fondo Interno di Previdenza" di cui all'articolo 2 del contratto integrativo aziendale del 15.5.97. Il costo è pari al 3% dell'imponibile annuo valido ai fini del trattamento di fine rapporto maggiorato degli oneri complessivi a carico dell'Azienda.

Qualora intervenissero modifiche legislative in materia di costo del lavoro le percentuali di contribuzione versate dalla Banca al Fondo per i dipendenti attualmente in servizio saranno variate onde riportare il costo per la Banca al 3% dell'imponibile annuo valido ai fini del trattamento di fine rapporto maggiorato degli oneri complessivi a carico dell'Azienda.

Gli adeguamenti avranno luogo d'ufficio, a cura dell'Azienda, che si impegna a darne comunicazione alle OO.SS., ai Dipendenti ed al Fondo. La Banca e le OO.SS. si incontreranno per verificare il meccanismo della contribuzione aziendale ai Fondi di Previdenza in caso di rilevanti modifiche agli elementi che concorrono alla formazione delle percentuali di contribuzione sopra indicate.

- 4) Integrazione al premio di rendimento - ex Fondo interno di Previdenza. L'emolumento citato di cui all'articolo 2 del contratto Integrativo Aziendale non verrà erogato ai Dipendenti che aderiscono al FAPA di Gruppo od a PreviFondo. Ai Dipendenti assunti dopo la stipula del presente accordo, anche se non aderenti al FAPA di Gruppo non verrà più erogata l'integrazione in parola. Ai Dipendenti attualmente in servizio, anche se non aderenti ad alcun Fondo, verrà mantenuta l'integrazione al premio di rendimento con le modalità previste dal contratto integrativo aziendale del 15.5.97.

- 5) Destinazione del Trattamento di fine rapporto. La Banca destinerà ai Fondi di previdenza le seguenti quote degli accantonamenti di T.F.R.:

- a) per i dipendenti di primo impiego successivamente alla data del 27.4.93, il 100% degli accantonamenti annuali di T.F.R.;
- b) per i dipendenti non di prima occupazione alla data del 28.4.93, che alla stessa data non erano iscritti ad alcun Fondo pensione, una quota degli accantonamenti annuali del T.F.R. almeno pari all'importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% od al 100% di tali accantonamenti.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'Piero de L...', a signature that looks like 'Maurilio...', a signature with 'Sp' below it, a signature with 'L. Sp' below it, a signature with 'De Palo' above it, and a signature that appears to be 'F. ...'.

c) per i dipendenti che alla data del 28.4.93 erano già iscritti a forme di previdenza complementare ed hanno mantenuto l'iscrizione anche successivamente a tale data ("vecchi iscritti"), una quota, a richiesta del dipendente, corrispondente al 35% ovvero al 50%, al 75% od al 100% degli accantonamenti del T.F.R.

- 6) L'accordo al FAPA di Gruppo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, tiene conto delle disposizioni sopra determinate.
L'accordo a PreviFondo del 5 settembre 1997 dovrà altresì essere modificato per essere riaccordato alle disposizioni del presente accordo.
Nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto di PreviFondo, la Banca lascerà libertà di decisione ai Dipendenti iscritti a PreviFondo in merito all'eventuale trasferimento al "FAPA di Gruppo".

Letto, firmato e sottoscritto

Banca Popolare FriulAdria Spa
Il Direttore Generale
(rag. Antonio Scardaccio)



- F.I.B.A./C.I.S.L. (Antonio Manfroi)

(Pierangelo Mazzarella)




- F.I.S.A.C./C.G.I.L. (Mauro Cignola)

(Paolo De Grado)

(Stefano De Piccoli)

(Giuseppe Igne)

(Nelly Tius)



- F.A.B.I. (Ivano Miconi)

